

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza

(del 23 febbraio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel nostro Cantone lo Stato ha compiuto e compie notevolissimi sforzi per mettere in grado la scuola pubblica di adeguare educazione e istruzione professionale alle esigenze della società moderna che richiede ai giovani, per il loro armonico inserimento nella società stessa, sforzi intellettuali, psichici e fisici sempre maggiori.

E' noto però che un sempre maggiore numero di bambini non può beneficiare per educazione e istruzione dell'apporto della scuola pubblica, a causa di deficienze di ordine fisico, intellettuale, psichico e sociale che determinano la necessità di un collocamento in un istituto. L'inchiesta promossa nel secondo semestre del 1960 dal Dipartimento delle opere sociali sulle case assistenziali, gli istituti e i collegi per fanciulli esistenti nel Cantone Ticino ha rilevato che nell'anno scolastico 1959-60 su 3.078 bambini fino ai 15 anni presenti in istituti o collegi, circa 300 presentavano deficienze di carattere fisico (gracili, tarati per tubercolosi, infermi e invalidi) e 500 necessitavano, secondo informazioni date dai dirigenti degli istituti stessi, di cure e d'educazione particolari (epilettici, oligofrenici, mongoloidi, debili rieducabili, intelligenti ma difficili, debili difficili, sordomuti, sordastri, strabici, con difficoltà di linguaggio, ecc.). Inoltre, sulla totalità di 3.078 bambini, 900 circa risultavano essere privi dell'appoggio e della cura di una famiglia regolare (orfani, illegittimi, figli di genitori divisi o divorziati, figli di degenti all'Ospedale neuropsichiatrico, di carcerati, ecc.).

Se consideriamo che la popolazione infantile e adolescente è rappresentata nel nostro Cantone da circa 36.130 elementi, il numero complessivo di coloro che per ragioni diverse non possono frequentare la scuola pubblica è assai elevato. E più elevato sarebbe se le possibilità istituzionali fossero, nel Cantone, pari ai bisogni reali; nel numero sopra citato non sono infatti compresi ragazzi e ragazze ticinesi ospitati in istituti oltre Gottardo, non sono inclusi coloro per i quali è stato dalla famiglia chiesto infruttuosamente il collocamento (dati precisi al riguardo non possono ovviamente essere raccolti non esistendo un'azione coordinatrice nel collocamento; a puro titolo informativo istituti e collegi hanno dichiarato di non aver potuto soddisfare, nel corso dell'anno scolastico 1959-1960, circa 700 richieste di collocamento).

Il moltiplicarsi e l'aggravarsi di disturbi di ordine intellettuale e psichico nell'infanzia e nell'adolescenza è segnalato dal Servizio cantonale di igiene mentale che in questi ultimi anni ha visto accrescere notevolmente i casi in esame e in trattamento (circa 700 nuovi casi all'anno).

Anche se si tiene conto del fatto che l'accrescimento in parola è dovuto certamente a una maggiore sensibilità e consapevolezza dei genitori verso le difficoltà che i figli incontrano nella vita familiare e scolastica, anche se si considera che una parte almeno dei bambini attualmente ospitati presso istituti nel Cantone potranno tornare a vivere in famiglia, non appena la scuola pubblica disporrà di classi differenziali affidate a maestri specializzati, il numero dei

bambini e degli adolescenti che vivono fuori del nucleo familiare è così elevato e suscettibile di tale aumento da richiamare e giustificare l'intervento dello Stato in un problema di così vitale importanza per la nostra società.

E' evidente del resto che un'adeguata opera di prevenzione e di ricupero può portare, in questo campo, a una sostanziale diminuzione dei casi di disadattamento sociale, le cui cause non risolte nell'infanzia generano negli adulti forme acute di estrema gravità sociale; rileviamo, in proposito, che il numero dei ricoveri in ospedale neuropsichiatrico è fortemente aumentato e ha raggiunto nel 1961 la cifra di 700.

Riteniamo che lo stesso principio di responsabilità sociale che spinge lo Stato ad assicurare educazione, istruzione e preparazione professionale agli allievi che affluiscono alla scuola pubblica debba condurre lo Stato stesso a intervenire con un'azione efficace di prevenzione e di ricupero a favore dell'infanzia e dell'adolescenza più bisognosa di protezione, perchè priva dell'affetto e delle cure familiari, perchè moralmente o materialmente abbandonata o già affetta da anomalie fisiche, psichiche o intellettuali.

Questo concetto di moderna e costruttiva politica sociale ha già trovato applicazione da diversi decenni in molti Cantoni della Confederazione, dove lo Stato assicura consulenza e assistenza medica alle gestanti, alle puerpere e ai loro bambini, ha assunto la protezione e il controllo di tutti i bambini e i giovani che vivono fuori famiglia, ha sviluppato largamente l'affidamento familiare per i bambini e gli adolescenti che sono privi di famiglia propria, crea istituti specializzati e sovvenziona quelli di iniziativa privata, coordinando l'attività, istituisce servizi sociali che affiancano l'opera di enti pubblici o privati di protezione dei minorenni.

Il problema della salute fisica e psichica dell'infanzia, dell'inserimento nella società di fanciulli privi di famiglia, moralmente o materialmente abbandonati ha del resto già sollevato le preoccupazioni del legislatore ticinese che nella legge sanitaria aveva previsto la possibilità di creare ambulatori pediatrici nell'ambito di ospedali, nella legge sulla scuola quella di dar vita a istituti specializzati di cura e di educazione di bambini che non possono seguire le scuole pubbliche, nella legge sulla pubblica assistenza la necessità di assistere moralmente e sorvegliare gli orfani, i fanciulli abbandonati o illegittimi. Forse per mancanza di strumenti idonei a realizzarle, le disposizioni previste in dette leggi sono rimaste in parte inoperanti.

Il tentativo di riordinare in un'unica legge gli interventi a favore della maternità e dell'infanzia è stato fatto dal Dipartimento dell'Igiene nel 1958, ma il progetto allora preparato è stato successivamente ristudiato per tener conto degli interventi predisposti dall'assicurazione invalidità e comprendere in una unica legge anche i provvedimenti a favore dell'adolescenza.

Il nuovo progetto di legge riprende alcune iniziative proposte dalla suddetta legge e si articola in due azioni basilari:

la prima dà facoltà al Cantone di promuovere un'azione di prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio e il normale sviluppo fisico e psichico del bambino e prevede quindi interventi dei quali tutte le famiglie del Cantone possono beneficiare;

la seconda induce lo Stato ad assumere la protezione dei minorenni privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto debbano essere temporaneamente o permanentemente affidati ad altre famiglie od a istituti.

Il progetto di legge è stato minuziosamente esaminato da una speciale Commissione nominata dal Consiglio di Stato e composta di persone che hanno vasta

esperienza nel campo assistenziale educativo; alcuni membri della Commissione rappresentavano Dipartimenti o servizi dello Stato con i quali i nuovi servizi, la cui creazione è prevista nel progetto, dovranno collaborare per il pieno raggiungimento degli scopi che la legge stessa si prefigge.

1. Scopi

Gli scopi che il progetto di legge intende realizzare sono chiaramente indicati nell'art. 1, il quale, nelle lettere a) e b) esprime la volontà dello Stato di :

- promuovere l'azione di prevenzione atta a salvaguardare la salute di gestanti e madri e ad assicurare al bambino un normale sviluppo;
- assumere la protezione di determinate categorie di minorenni.

2. Prestazioni

I risultati dell'inchiesta condotta dal Dipartimento delle opere sociali, che ha messo in luce la situazione fisio-psichica e sociale dell'infanzia e dell'adolescenza ospite dei nostri istituti, integrati dalle esperienze acquisite in più di un decennio di attività del Servizio cantonale di igiene mentale e da studi condotti sull'organizzazione assistenziale, sociale ed educativa esistente nei maggiori Cantoni della Svizzera, hanno suggerito le prestazioni schematizzate nell'art. 2 del progetto di legge, che passiamo a illustrare brevemente :

E' stato riscontrato che l'affidamento a istituti è soprattutto forte nel periodo della prima infanzia. Culle e nidi d'infanzia vengono spesso utilizzati per l'affidamento di bambini appartenenti a famiglie nelle quali la madre è presente e non impegnata in lavori fuori casa. Questa situazione che può far pensare a una mancanza di senso di responsabilità nelle giovani madri, dovuta certamente a un sentimento di insicurezza di fronte alla maternità o a un'insufficiente preparazione, nonché la percentuale ancora assai elevata di mortalità infantile che pone il Ticino al 22mo posto nella graduatoria dei Cantoni confederati, hanno spinto lo Stato a concepire l'opera di prevenzione e di assistenza a favore della maternità e della prima infanzia che si articola nelle seguenti prestazioni :

- a) consulenza sanitaria alle gestanti, alle madri con bambino, da realizzarsi in poliambulatori profilattici materni e pediatrici d'istituzione pubblica o privata;
- b) aiuto finanziario alle puerpere appartenenti a famiglie di condizioni disadatte con il versamento di assegni di natalità;
- c) affidamento ad istituto adeguato di gestanti e madri con bambino, le quali non abbiano ambiente familiare normale, in particolare madri nubili; l'istituto dovrà assicurare, se necessario, la rieducazione morale e professionale della madre e il suo successivo inserimento nella vita di lavoro in ambiente dove la madre possa aver cura del proprio bambino;
- d) l'affidamento a culle o nidi d'infanzia di bambini in età inferiore ai tre anni, i quali, per malattia della madre o per grave situazione familiare, debbono essere eccezionalmente allontanati dalla loro famiglia.

Per arginare la facilità con la quale i neonati vengono allevati fuori del nucleo familiare, sarebbe stato utile che il progetto di legge contemplasse l'affidamento dei neonati appartenenti a famiglie nelle quali la madre lavora, o a famiglie numerose ecc. ad asili-nido diurni.

L'impossibilità pratica di promuovere la creazione di asili-nido diurni in ogni Comune o Consorzio di comuni vicini non ha permesso allo Stato di garantire il diritto a questa assistenza diurna a tutti i bambini che non possono per le ragioni suesposte essere allevati in famiglia; tuttavia lo Stato, nell'art. 13 del progetto di legge, manifesta la volontà di creare o sostenere la creazione, laddove è possibile, di asili-nido diurni.

A complemento dell'azione di prevenzione sopra descritta, lo Stato sussidierà la partecipazione a colonie estive riconosciute dei minorenni in età d'obbligo scolastico.

Negli istituti del Ticino abbiamo riscontrato esistere un forte numero di bambini illegittimi (206), i quali vivono sin dalla nascita separati dalla madre e seguono, con il maturare degli anni, la triste trafila del trasferimento da un istituto all'altro con le provate conseguenze che la vita istituzionale e i suddetti trasferimenti hanno sullo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dei bambini. Agli illegittimi si aggiungono i figli di genitori divisi o divorziati (364), gli orfani (273) e il folto gruppo di bambini e di adolescenti bisognosi di cure mediche, psicologiche e pedagogiche particolari.

La preoccupazione di ridare una famiglia a coloro che ne sono privi e di assicurare a tutti i bambini e adolescenti che non possono seguire le scuole pubbliche cure ed educazione adatte e garantire, fin dove è possibile il loro recupero, si riflette nel progetto di legge negli art. 7 e 8 che prevedono per i bambini e gli adolescenti considerati dall'art. 1 lett. b) :

- a) l'affidamento a famiglie atte a dar loro cure, educazione e preparazione professionale appropriate;
- b) l'affidamento a istituti creati o riconosciuti dallo Stato, ove non esista la possibilità di affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate.

3. Creazione degli strumenti idonei per l'applicazione della legge

In rapporto alle prestazioni assicurate, il progetto di legge prevede, avanzando, la creazione, su istanza di Comuni o d'ufficio, di poliambulatori profilattici, materni e pediatrici che assicureranno la consulenza sanitaria alle gestanti e madri con bambino in età prescolastica. Questi strumenti di prevenzione sono già conosciuti nel Ticino; infatti, a cura dell'OPTIMA e della Pro Juventute, qualche consultorio materno ha già funzionato, in forma stabile o ambulante, in alcuni villaggi del Cantone e la loro azione ha suscitato l'interesse delle mamme e ha avuto risultati assai incoraggianti. Le cause del mancato sviluppo di questa iniziativa vanno ricercate soprattutto nella limitatezza dei mezzi a disposizione delle Associazioni sopra citate e nella carenza di personale specializzato che assicuri il funzionamento giornaliero dei suddetti ambulatori.

Il progetto di legge prevede pertanto all'art. 12 il versamento di sussidi dell'ordine del 50 % per le spese di impianto e di esercizio dei poliambulatori di iniziativa pubblica; Cantone e Comune concorreranno con un sussidio complessivo del 50 % alle spese di completamento e ammodernamento delle attrezzature e, in uguale misura, alla copertura del disavanzo di esercizio dei poliambulatori di iniziativa privata, per i quali il regolamento di applicazione prevederà le modalità di riconoscimento da parte del Cantone.

L'apporto del medico alla consulenza nei poliambulatori non può certamente essere assicurato giornalmente; è previsto quindi di inserire nei poliambulatori le assistenti sanitarie che provvederanno anche alla consulenza domiciliare e che costituiranno i quadri basilari per l'attività di divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia prevista dall'art. 24, nonché un ausilio prezioso all'attività delle assistenti sociali di zona.

La formazione professionale delle assistenti sanitarie visitatrici sarà favorita, unitamente a quella di tutto il personale specializzato occorrente per l'applicazione della legge, da borse di studio e prestiti di onore la cui concessione è fissata dall'art. 23.

E' noto che nel nostro Cantone le attività di assistenza all'infanzia e all'adolescenza hanno avuto come unico sostegno, finora, l'iniziativa privata, i cui sforzi

non risultano più sufficienti di fronte all'ampliarsi delle necessità di intervento, e all'esigenza di approfondire l'opera di prevenzione e di ricupero.

L'inchiesta condotta dal Dipartimento delle opere sociali ha confermato la carenza di coordinamento nell'attività degli Istituti privati nostri — per cui per la prima infanzia ci sono posti in esuberanza, mentre scarseggiano o mancano posti per altre categorie di età —, la loro mancanza di caratterizzazione — per cui gracili, epilettici, mongoloidi, oligofrenici, difficili e altri debili rieducabili si trovano ripartiti in molti Istituti del Cantone —, la grave insufficienza numerica del personale e l'ancor più grave mancanza di preparazione professionale del personale stesso. Queste lacune sono dovute in gran parte alla scarsità di mezzi a disposizione degli Istituti — le rette percepite sono per lo più notevolmente basse — e in parte, almeno per alcuni di questi Istituti, alla mancanza di accettazione e di applicazione di moderni principi di cura e di educazione.

Il progetto di legge, prendendo atto della situazione esistente nel campo istituzionale ticinese e riconoscendo ampiamente l'utilissima e coraggiosa azione svolta dagli Istituti privati, in assenza dell'intervento statale, pur ponendo l'accento almeno per determinate categorie di bambini sull'affidamento familiare, prevede due interventi :

- il primo assicura la creazione e la gestione da parte dello Stato, laddove se ne ravvisi la necessità, di Istituti per l'infanzia e l'adolescenza (art. 13);
- il secondo prevede la concessione di sussidi nella misura del 50 % per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per gli Istituti di iniziativa comunale o privata, riconosciuti dal Cantone (art. 14).

E' ovvio che perfezionando la loro attività gli Istituti avranno spese di esercizio più elevate. Queste spese dovranno essere compensate con un aumento della retta giornaliera, il cui importo verrà fissato di comune accordo con il Cantone.

L'affidamento a istituti privati o comunali delle persone considerate dalla presente legge rende necessario il riconoscimento dei suddetti istituti da parte del Cantone. Le disposizioni per il riconoscimento, la collaborazione, la documentazione sanitaria, sociale, amministrativa richieste agli istituti, elencate negli art. 15, 16 e 17, mirano essenzialmente ad assicurare il miglioramento sostanziale dell'azione assistenziale ed educativa degli istituti e a ottenere una più precisa caratterizzazione e il migliore coordinamento della loro attività.

L'impegno che l'istituto si assume di accogliere tutte le persone designate dai servizi cantonali è legato ovviamente alla specializzazione acquisita dall'istituto stesso che dovrà essere rispettata nell'azione di affidamento.

Il termine di tre mesi fissato per l'inoltro della domanda di riconoscimento permetterà al Cantone di iniziare, subito dopo l'entrata in vigore della legge, una collaborazione stretta con gli istituti comunali e privati, di conoscerne l'orientamento educativo e assistenziale e le loro necessità di miglioramento.

La documentazione sanitaria e sociale che gli istituti dovranno tenere aggiornata per ogni loro ospite è indispensabile ai fini della conoscenza dei problemi che ogni singola persona affidata presenta e faciliterà considerevolmente la collaborazione soprattutto nel caso di trasferimento da un istituto a un altro.

Caratterizzazione e coordinamento dell'attività degli istituti possono essere agevolate non solo dall'aiuto finanziario, ma anche da un migliore disciplinamento degli affidamenti, i quali saranno studiati da un apposito ufficio. Questo compito che dovrà basarsi su uno studio completo dell'ambiente familiare e sociale, delle esigenze curative ed educative di ogni singolo bambino o adolescente, è demandato dalla legge a un servizio sociale cantonale. Gli articoli 20 e 21 che

ne prevedono la creazione e ne delimitano le competenze, affidano al Servizio sociale cantonale anche lo studio e la realizzazione di tutte le provvidenze che possono assicurare il più rapido inserimento nella vita familiare e sociale di qualsiasi persona, la quale, per ragioni diverse, debba essere affidata ad altra famiglia o a un istituto, nonché la vigilanza e il coordinamento dell'attività degli istituti. Detto Servizio ha carattere sperimentale e la sua attività è rivolta essenzialmente all'infanzia e all'adolescenza. L'estensione dell'attività del Servizio sociale al campo degli adulti, eccezion fatta per i degenti dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale ove già è inserita l'assistente sociale, sarà oggetto di studio e di disposizioni legislative particolari.

Infine, nell'intento di assicurare allo Stato la necessaria consulenza per l'applicazione della legge è per il perfezionamento ulteriore delle attività nel campo della protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, il progetto di legge prevede all'art. 22 l'istituzione di una Commissione consultiva composta di competenti in materia e di rappresentanti dei Dipartimenti interessati.

Quali sussidi straordinari, il progetto di legge fissa, nell'art. 23, la possibilità di attribuire borse di studio e prestiti d'onore per la preparazione e la specializzazione del personale necessario allo sviluppo delle attività illustrate (assistenti sanitarie, visitatrici, assistenti sociali, educatori per istituti, psicologi, psicoterapeuti ecc.), di promuovere corsi di informazione e aggiornamento per il suddetto personale, di sussidiare attività di divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia.

4. Finanziamento

L'art. 10 del progetto di legge mette a carico del Servizio cantonale della pubblica assistenza le spese derivanti dall'affidamento a famiglie e a istituti delle persone considerate dalla presente legge, nella misura in cui dette spese non saranno coperte dai genitori o dai parenti aventi obblighi di assistenza. L'articolo in questione annulla il diritto al rimborso previsto dall'art. 40 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 ed esclude la possibilità di chiedere il rimpatrio di minorenni protetti dallo Stato e appartenenti a famiglie che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno due anni.

A carico del bilancio dello Stato sono le seguenti prestazioni :

- a) il versamento di assegni di natalità;
- b) il sussidio per la partecipazione a colonie estive;
- c) il sussidio alla creazione e alle spese di esercizio dei poliambulatori;
- d) il finanziamento per la creazione e la gestione di istituti pubblici a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) il sussidio alla costruzione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di attrezzature per gli istituti comunali e privati;
- f) la costituzione di un fondo per borse di studio e prestiti d'onore destinati alla formazione del personale, per l'organizzazione di corsi d'informazione e aggiornamento, per il sussidiamento di attività di divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia.

a) *Assegni di natalità* : Dalle statistiche risulta che la media annuale delle nascite nel nostro Cantone in questo ultimo decennio è di 2457 bambini. La maggioranza dei parti avviene in ospedale e in camere comuni, per cui si ritiene di poter indicare in Fr. 200.000,— annui la spesa che il Cantone dovrà sostenere per il versamento di assegni di natalità.

b) *Sussidi per soggiorni in colonia estiva* : Il numero dei bambini ticinesi, ospiti, nella scorsa estate, di colonie nel Ticino e in Italia risulta essere di circa

4000. Il versamento del sussidio di Fr. 2,— al giorno per un mese rappresenterà quindi per lo Stato una spesa annuale di Fr. 240.000,—.

L'entità dei sussidi sotto cifra c), d), e) dovrà essere determinata e accordata di volta in volta.

f) Costituzione di un fondo di borse di studio - prestiti d'onore, per corsi di aggiornamento e attività di divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia: Non essendoci precedenti esperienze alle quali riferirsi per quanto riguarda la preparazione professionale del personale sopra indicato, nè potendo fare previsioni attendibili sull'ampiezza che dette azioni potranno assumere, ampiezza che è legata allo sviluppo dell'attività degli istituti e dei poliambulatori, non è possibile fissare cifre precise di spesa.

Per il primo anno, calcolando che una decina di giovani richiederanno l'aiuto dello Stato per studi tendenti ad una formazione professionale nel campo delle attività sociali ed educative, pensiamo che debba essere riservata dallo Stato una somma di Fr. 30.000,— / 40.000,— per l'attribuzione di borse di studio e di prestiti d'onore.

La somma di Fr. 10.000,— dovrebbe permettere l'organizzazione di un primo corso di aggiornamento per il personale educativo degli istituti, mentre un altro importo di Fr. 10.000,— renderà possibile l'inizio dell'attività di divulgazione attraverso i poliambulatori.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Ciocoari

Il Consigliere Segretario di Stato :
Stefani

LEGGE
per la protezione della maternità, dell'infanzia,
della fanciullezza e dell'adolescenza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 febbraio 1962 n. 1040 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a

Art. 1

Scopo
1

Per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, lo Stato :

- a) promuove un'azione di prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio, il normale sviluppo fisico e psichico del bambino ;
- b) assume la protezione dei minorenni privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto debbano essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altra famiglia o in un istituto.

Art. 2

Competenze

L'applicazione delle norme previste all'art. 1) è affidata al Dipartimento delle opere sociali, riservate le competenze della autorità tutoria e delle autorità giudiziarie.

Art. 3

**Consulenza
sanitaria**

Le gestanti e le madri hanno diritto per sè e per i loro bambini in età prescolastica alla consulenza sanitaria gratuita presso poliambulatori profilattici materni e pediatrici fondati o riconosciuti dal Consiglio di Stato.

Art. 4

**Assegni di
nataleità**

1. Le puerpere degenti in camera comune di un ospedale hanno diritto ad un assegno di natalità di Fr. 100,— per ogni bambino.
2. L'assegno è a carico dello Stato ed è versato dal Comune di domicilio.

Art. 5

**Ammissione
in istituto di
gestanti e madri
con bambino**

1. Le gestanti e le madri che non hanno e non possono assicurare al loro bambino un ambiente familiare normale ricevono per sè e per il loro bambino ospitalità, assistenza e cure in appositi istituti, fondati o riconosciuti dal Consiglio di Stato.

2. Le prestazioni sono concesse dall'inizio della gestazione fino a quando sussistono le cause che hanno giustificato l'ammissione in istituto.

Art. 6

I bambini in età inferiore ai 3 anni, i quali per malattia della madre, o per grave situazione familiare debbono essere affidati temporaneamente fuori della loro famiglia, sono accolti in culle o nidi d'infanzia, fondati o riconosciuti dal Consiglio di Stato, fino a che la famiglia non è in grado di riprenderli, ma di regola non oltre il compimento del tre anni di età.

Affidamento
a culle o nidi
d'infanzia

Art. 7

1. I minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della presente legge sono affidati a famiglie atte a dare loro cure, educazione e preparazione professionale appropriate.
2. Alle famiglie indicate nel cpv. 1 è accordato, su loro richiesta un contributo commisurato alle spese di mantenimento, cura, educazione e preparazione professionale del minorenne, al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età.

Affidamento
a famiglie

Art. 8

Ove non esista la possibilità di un affidamento familiare o siano indispensabili cure ed educazione specializzate, i minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della presente legge sono affidati, al massimo fino al compimento del ventesimo anno di età, a istituti fondati o riconosciuti dal Consiglio di Stato, con possibilità, una volta prosciolti dall'obbligo scolastico, di ricevere un'istruzione professionale adeguata alle loro attitudini.

Affidamento
a istituti

Art. 9

Per i minorenni in età d'obbligo scolastico, che partecipano ad una colonia di vacanza riconosciuta dal Consiglio di Stato, è concesso un sussidio di Fr. 2,— al giorno per una durata massima di 30 giorni in un anno.

Sussidi per
partecipazione
a colonie di
vacanza

Art. 10

Le spese derivanti dall'applicazione degli art. 5, 6, 7 e 8 della presente legge sono a carico del Servizio cantonale della pubblica assistenza nella misura in cui non sono coperte dai genitori o dai parenti in conformità degli art. 328 e 329 del Codice civile svizzero. Sono applicabili per analogia le norme della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 con le seguenti limitazioni:

Spese

- a) il rimpatrio previsto dall'art. 19, cpv. 3 non può essere ordinato nei confronti degli stranieri che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno due anni;
- b) il diritto al rimborso delle spese sino a fine obbligo scolastico non può essere fatto valere.

Art. 11

Pollambulatori :
a) istituzione
per iniziativa
pubblica o
privata

1. Per la consulenza sanitaria prevista all'art. 3, tenuto conto delle condizioni locali e del numero delle nascite, il Consiglio di Stato istituisce, d'ufficio o su istanza dei Comuni, consorzi comunali per la creazione e per l'esercizio di pollambulatori profilattici materni e pediatrici.
2. Sentito il preavviso del o dei Comuni interessati, possono essere riconosciuti pollambulatori di iniziativa privata se ne è accertata la necessità e se soddisfano alle prescrizioni previste dal regolamento di applicazione per i pollambulatori di iniziativa pubblica.

Art. 12

b) Sussidi per
la fondazione,
l'ammodernamento e
l'esercizio

1. Il Cantone concorre nella misura del 50 % alle spese di fondazione e di esercizio dei pollambulatori : il residuo 50 % è a carico del Comune o dei Comuni consorziali.
2. Il Cantone ed i Comuni concorrono nella misura del 25 % ciascuno per il completamento e per l'ammodernamento delle attrezzature, nonché nella stessa misura alla copertura del disavanzo di esercizio dei pollambulatori di iniziativa privata.
3. I sussidi per la fondazione, l'ammodernamento e l'esercizio dei pollambulatori sono deliberati per un importo fino a Fr. 10.000,— dal Consiglio di Stato, per un importo maggiore del Gran Consiglio.

Art. 13

Istituti :
a) fondazione
ad opera del
Cantone

Il Cantone provvede, quando ne ravvisi la necessità, alla fondazione e alla gestione degli istituti indispensabili per l'attuazione della presente legge e in particolare di:

- a) istituti per gestanti e madri con bambini ;
- b) nidi d'infanzia, culle e asili-nido diurni ;
- c) istituti specializzati per l'osservazione, la cura, l'educazione, la rieducazione, la preparazione professionale di minorenni ricuperabili ;
- d) istituti di ricovero e di cura di minorenni irricuperabili.

Art. 14

b) Sussidi

1. Agli istituti comunali, consorziali o privati del Cantone, riconosciuti dal Consiglio di Stato e destinati per statuto a svolgere uno dei compiti previsti dagli art. 5, 6 e 8 della presente legge, il Cantone può concedere un sussidio fino al 50 % della spesa per:
 - a) la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento ;
 - b) l'acquisto di attrezzature.
2. I sussidi sono deliberati per un importo sino a Fr. 10.000,— dal Consiglio di Stato, per un importo maggiore dal Gran Consiglio, tenendo conto del carattere dell'istituto, della sua situa-

zione finanziaria e dell'importanza che l'attività dello stesso riveste ai fini dell'applicazione della presente legge, nonché delle necessità di affidamento esistenti nel Cantone o nella regione.

Art. 15

1. Il riconoscimento di un istituto privato è subordinato :

- Riconoscimento di istituti privati

- a) all'impiego di accogliere tutte le persone designate dai servizi cantonali, per le quali sono applicabili gli art. 5, 6 e 8 della presente legge ;
- b) alla presenza di personale direttivo, educativo e di cura in numero sufficiente e avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto ;
- c) all'idoneità di locali e attrezzature per il soggiorno, la cura, le attività educative, ricreative e di preparazione professionale degli ospiti.

2. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Dipartimento delle opere sociali, preventivamente per gli istituti di nuova creazione e entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli istituti già esistenti.
Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 16

Il numero massimo degli ospiti di ogni istituto e l'ammontare della retta giornaliera devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

d) Numero degli ospiti

Art. 17

1. Gli istituti fondati o riconosciuti dal Consiglio di Stato devono tenere aggiornati :

e) Documentazione sanitaria, sociale e amministrativa

- a) registri o schedari dai quali si possano chiaramente desumere :
 - aa) i dati sociali e sanitari degli ospiti ;
 - bb) le date di ammissione e di dimissione degli ospiti ;
 - cc) le generalità e la qualifica professionale del personale ;
 - b) ogni altra documentazione, in particolare di carattere amministrativo, prevista dal regolamento di applicazione.
2. Gli istituti riconosciuti devono presentare ogni anno al Consiglio di Stato il consuntivo di esercizio e informarlo preventivamente di ogni mutamento sostanziale di indirizzo della loro attività.

Art. 18

Il Cantone coordina l'attività degli istituti riconosciuti e designa un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione o nell'organo di sorveglianza di detti istituti.

f) Vigilanza e rappresentanza del Cantone

Art. 19

g) Revoca del riconoscimento

Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento di applicazione, oppure in caso di grave irregolarità nella gestione.

Art. 20

Servizio sociale cantonale :

a) istituzione, compiti e organizzazione

E' istituito presso il Dipartimento delle opere sociali un servizio sociale cantonale, al quale sono affidati, in particolare, i compiti seguenti :

- a) promuovere azioni di protezione della famiglia e di prevenzione al disadattamento sociale dei minorenni ;
- b) collaborare con famiglie, enti privati ed autorità cantonali allo scopo di assicurare la reintegrazione nella vita familiare e sociale delle persone di cui alla presente legge ;
- c) assicurare la collaborazione di assistenti sociali alle autorità che ne fanno richiesta ;
- d) coordinare l'attività di preparazione, esecuzione e verifica dell'affidamento presso famiglie e istituti deciso dalle autorità competenti o da chi ha l'esercizio della patria potestà ;
- e) vigilare e coordinare l'attività degli istituti riconosciuti dal Consiglio di Stato ;
- f) studiare i problemi relativi alla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza ;
- g) organizzare l'aiuto familiare.

Art. 21

b) Obbligo di segnalazione

La magistratura, le autorità di tutela, comunali, scolastiche, i medici delegati, il Servizio cantonale della pubblica assistenza, il Servizio cantonale di igiene mentale, gli istituti pubblici e privati riconosciuti dal Consiglio di Stato, sono tenuti, nei casi di loro competenza a segnalare al Servizio sociale cantonale i minorenni di cui all'art. 1, lett. b) della presente legge.

Art. 22

Commissione consultiva

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva per la maternità, l'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza ; la composizione, i compiti e il funzionamento di detta Commissione sono fissati dal regolamento di applicazione.

Art. 23

Sussidi straordinari :

a) Formazione del personale

Allo scopo di favorire la preparazione professionale e la specializzazione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge, il Cantone :

- a) concede borse di studio e prestiti d'onore ;
- b) promuove corsi di formazione e di aggiornamento.

Art. 24

Il Cantone può versare un sussidio per l'organizzazione da parte dei poliambulatori o di altri enti qualificati di corsi, conferenze, o di altre attività aventi per scopo la divulgazione di norme di igiene prenatale, di puericoltura, e, in genere, la preparazione della donna alla vita familiare.

b) attività e divulgazione a favore della maternità e dell'infanzia

Art. 25

Il Consiglio di Stato è incaricato della emanazione dei regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Regolamenti di applicazione

Art. 26

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi; il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore della legge o di singole disposizioni.

Entrata in vigore

